

Gazzetta ufficiale

C 160

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
28 maggio 2011

Numero d'informazione Sommario Pagina

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 160/01	Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali	1
2011/C 160/02	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> GU C 152 del 21.5.2011	6

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia


2011/C 160/03	Causa C-20/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 aprile 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Ricevibilità del ricorso — Libera circolazione dei capitali — Art. 56 CE — Art. 40 dell'accordo SEE — Titoli del debito pubblico — Trattamento fiscale preferenziale — Giustificazione — Lotta contro la frode fiscale — Lotta contro l'evasione fiscale) ...	7
---------------	---	---

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 160/04	Causa C-291/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel Brussel — Belgio) — Francesco Guarnieri & Cie/Vandevelde Eddy VOF (Libera circolazione delle merci — Art. 34 TFUE — Cautio judicatum solvi — Società di diritto monegasco — Art. 18, primo comma, TFUE)	7
2011/C 160/05	Causa C-402/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu — Romania) — Ioan Tatu/Statul român prin Ministerul Finanțelor și Economiei, Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului (Imposizioni interne — Art. 110 TFUE — Tassa sull'inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli — Neutralità della tassa tra autoveicoli usati importati e veicoli similari già presenti sul mercato nazionale)	8
2011/C 160/06	Causa C-405/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 aprile 2011 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia (Inadempimento da parte di uno Stato — Risorse proprie dell'Unione — Procedimenti diretti alla riscossione dei dazi all'importazione o all'esportazione — Ritardo nella constatazione delle risorse proprie afferenti a tali dazi)	8
2011/C 160/07	Causa C-153/10: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 7 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV [Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale comunitario — Artt. 12, nn. 2 e 5, 217, n. 1, e 243 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Artt. 10 e 11 — Classificazione delle merci — Informazione tariffaria vincolante — Deduzione da parte di un operatore diverso dal titolare per lo stesso prodotto — Decisione dell'amministrazione nazionale delle dogane — Legittimo affidamento]	9
2011/C 160/08	Causa C-305/10: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 aprile 2011 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Trasporto ferroviario — Direttiva 2005/47/CE — Condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario — Accordo delle parti sociali settoriali a livello europeo — Omessa trasposizione entro il termine impartito)	9
2011/C 160/09	Causa C-431/10: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 7 aprile 2011 — Commissione europea/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/85/CE — Diritto d'asilo — Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato — Norme minime — Trasposizione incompleta entro il termine impartito)	10
2011/C 160/10	Causa C-106/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 marzo 2011 — M.J. Bakker, altra parte nel procedimento: Staatssecretaris van Financiën	10
2011/C 160/11	Causa C-109/11: Ricorso proposto il 3 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica ceca	11
2011/C 160/12	Causa C-110/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 4 marzo 2011 — Minister van Financiën, altra parte nel procedimento: G. in 't Veld	11




<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 160/13	Causa C-122/11: Ricorso proposto l'8 marzo 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio	12
2011/C 160/14	Causa C-145/11: Ricorso proposto il 25 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica francese	12
2011/C 160/15	Causa C-146/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Repubblica d'Estonia) il 25 marzo 2011 — AS Pimix, in liquidazione/Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus; Põllumajandusministeerium	13
2011/C 160/16	Causa C-150/11: Ricorso proposto il 28 marzo 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio ...	13

Tribunale


2011/C 160/17	Causa T-167/07: Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Far Eastern New Century/Consiglio («Dumping — Importazioni di polietilentereftalato originario di Taiwan — Determinazione del margine di dumping — Metodo di calcolo asimmetrico — Configurazione dei prezzi all'esportazione differente a seconda degli acquirenti e dei periodi — Margine di dumping la cui portata reale non può essere evidenziata dai metodi di calcolo simmetrici — Obbligo di motivazione»)	15
2011/C 160/18	Causa T-461/07: Sentenza del Tribunale 14 aprile 2011 — Visa Europe e Visa International Service/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato dei servizi di acquisizione delle transazioni effettuate mediante carte di credito o di debito ad addebito differito — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE — Restrizione della concorrenza — Concorrente potenziale — Ammende — Circostanze attenuanti — Termine ragionevole — Certezza del diritto — Diritti della difesa»)	15
2011/C 160/19	Causa T-465/08: Sentenza del Tribunale 15 aprile 2011 — Repubblica Ceca/Commissione («Programma PHARE — “Fondi rotativi” ottenuti dalla Repubblica ceca — Rimborso delle somme versate — Decisione della Commissione di procedere al recupero mediante compensazione — Fondamento normativo — Ordinamenti giuridici diversi — Nozione di carattere certo e liquido del credito — Obbligo di motivazione»)	16
2011/C 160/20	Causa T-466/08: Sentenza del Tribunale 14 aprile 2011 — Lancôme/UAMI — Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario verbale ACNO FOCUS — Marchio nazionale denominativo anteriore FOCUS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Seria utilizzazione del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009)»]	16
2011/C 160/21	Causa T-576/08: Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Germania/Commissione [«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Esecuzione di forniture di derrate alimentari provenienti da scorte di intervento a favore degli indigenti — Regolamento (CE) n. 983/2008 — Piano d'attribuzione agli Stati membri di risorse da imputarsi all'esercizio 2009 per il programma di fornitura — Mobilitazioni sul mercato — Ricorso di annullamento»]	16



2011/C 160/22	Causa T-70/09: Sentenza del Tribunale 14 aprile 2011 — Paesi Bassi/Commissione [«FESR — Documento unico di programmazione per la regione Groningue-Drenthe — Decisione che riduce il contenuto finanziario e dispone il rimborso parziale delle somme versate — Obbligo di motivazione — Artt. 23, n. 1, e 24, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88»] 17	17
2011/C 160/23	Causa T-98/09: Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Tubesca/UAMI — Tubos del Mediterraneo (T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A.) [«Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A. — Marchi denominativo e internazionale figurativo anteriori TUBESCA — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1,lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]..... 17	17
2011/C 160/24	Causa T-202/09: Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Deichmann/UAMI (Raffigurazione di un angolo circondato da una linea discontinua) [«Marchio comunitario — Registrazione internazionale designante la Comunità europea — Marchio figurativo raffigurante un angolo circondato da una linea discontinua — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»] 18	18
2011/C 160/25	Causa T-209/09: Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Alder Capital/UAMI — Gimv Nederland (ALDER CAPITAL) [«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo ALDER CAPITAL — Marchi Benelux denominativi anteriori Halder e Halder Investments — Marchio internazionale denominativo anteriore Halder — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 1, lett. b), e art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Uso effettivo del marchio — Art. 15 del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 15 del regolamento n. 207/2009]»] 18	18
2011/C 160/26	Causa T-228/09: Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — United States Polo Association/UAMI — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.) [«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo U.S. POLO ASSN — Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori POLO-POLO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»] 19	19
2011/C 160/27	Causa T-262/09: Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Safariland/UAMI — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esecuzione da parte dell'UAMI di una sentenza che annulla una decisione delle sue commissioni di ricorso — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Art. 63, n. 2, art. 65, n. 6, artt. 75 e 76 del regolamento n. 207/2009]»] 19	19
2011/C 160/28	Sentenza del Tribunale 12 aprile 2011 — Fuller & Thaler Asset Management/UAMI (BEHAVIOURAL INDEXING e BEHAVIOURAL INDEX) (Cause T-310/09 e T-383/09) [«Marchio comunitario — Domande di marchi comunitari denominativi BEHAVIOURAL INDEXING e BEHAVIOURAL INDEX — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»] 19	19



2011/C 160/29	Causa T-345/09: Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/UAMI — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PUERTA DE LABASTIDA — Marchio nazionale denominativo anteriore CASTILLO DE LABASTIDA — Marchi comunitari denominativi anteriori CASTILLO LABASTIDA — Impedimento relativo alla registrazione — Uso effettivo del marchio anteriore — Art. 42, nn. 2 e 3 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009»]	20
2011/C 160/30	Causa T-358/09: Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Sociedad Agrícola Requiringa/UAMI — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA) [«Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo TORO DE PIEDRA — Marchio comunitario figurativo anteriore D. ORIGEN TORO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto di essere sentiti — Obbligo di motivazione — Art. 75 del regolamento n. 207/2009»]	20
2011/C 160/31	Causa T-433/09: Sentenza del Tribunale 14 aprile 2011 — TTNB/UAMI — March Juan (Tila March) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Tila March — Marchio nazionale figurativo anteriore CARMEN MARCH — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	21
2011/C 160/32	Causa T-523/09: Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Smart Technologies/UAMI (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	21
2011/C 160/33	Causa T-28/10: Sentenza del Tribunale 12 aprile 2011 — Euro-Information/UAMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo EURO AUTOMATIC PAYMENT — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 7, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	21
2011/C 160/34	Causa T-159/10: Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Air France/UAMI (Rappresentazione di un parallelogramma) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante un parallelogramma — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	22
2011/C 160/35	Causa T-179/10: Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Zitro IP/UAMI — Show Ball Informática (BINGO SHOWALL) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BINGO SHOWALL — Marchio comunitario figurativo anteriore SHOW BALL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	22
2011/C 160/36	Causa T-457/09 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 18 marzo 2011 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione («Procedimento sommario — Autorizzazione di un aiuto di Stato alla ristrutturazione di una banca — Abbandono di un ramo commerciale come compensazione — Urgenza — Ponderazione degli interessi»)	22



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 160/37	Causa T-191/11: Ricorso proposto il 25 marzo 2011 — Automobili Lamborghini/UAMI — Miura Martínez (Miura)	23
2011/C 160/38	Causa T-200/11: Ricorso proposto il 1° aprile 2011 — El Materi/Consiglio	23
2011/C 160/39	Causa T-201/11: Ricorso proposto il 4 aprile 2011 — Si.mobil/Commissione	24
2011/C 160/40	Causa T-202/11: Ricorso proposto il 4 aprile 2011 — Aeroporia Aigaiou Aeroporiki e Marfin Investment Group Symmeotochon/Commissione	25
2011/C 160/41	Causa T-204/11: Ricorso proposto il 4 aprile 2011 — Spagna/Commissione	26

Tribunale della funzione pubblica

2011/C 160/42	Causa F-104/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 24 marzo 2011 — Canga Fano/Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2009 — Decisione di non promozione — Esame comparativo dei meriti — Errore manifesto di valutazione — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)	28
2011/C 160/43	Causa F-38/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 13 aprile 2011 — Vakalis/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensione — Trasferimento dei diritti a pensione maturati in Grecia verso il regime pensionistico dei funzionari dell'Unione — Calcolo dell'abbuono — Eccezione di illegittimità delle DGE degli artt. 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto — Principio della parità di trattamento — Principio di neutralità dell'euro)	28
2011/C 160/44	Causa F-45/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 4 aprile 2011 — AO/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Sanzione disciplinare — Destituzione — Art. 35, nn. 1, lett. d), e 2, lett. a), del regolamento di procedura — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)	28
2011/C 160/45	Causa F-23/07 RENV-RX: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 31 marzo 2011 — M/Agenzia europea per i medicinali (EMA)	29



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Il seguente testo sostituisce la nota informativa pubblicata nella GU C 297, del 5 dicembre 2009, pag. 1, in seguito all'aggiunta di un nuovo punto 25, nonché alla modifica del punto 40

NOTA INFORMATIVA

riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali

(2011/C 160/01)

I – Disposizioni generali

1. Il sistema del rinvio pregiudiziale è un meccanismo fondamentale del diritto dell'Unione europea, che ha per oggetto di fornire ai giudici nazionali lo strumento per assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi di tale diritto in tutti gli Stati membri.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea e sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi e organismi dell'Unione. Questa competenza generale le è conferita dagli artt. 19, n. 3, lett. b), del Trattato sull'Unione europea (GU 2008, C 115, pag. 13, in prosieguo: il «TUE») e 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2008, C 115, pag. 47, in prosieguo: il «TFUE»).
3. Ai sensi dell'art. 256, n. 3, del TFUE, il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'art. 267, in materie specifiche determinate dallo statuto. Poiché lo statuto non è stato adattato al riguardo, la Corte di giustizia, in prosieguo: «la Corte» resta la sola competente a pronunciarsi in via pregiudiziale.
4. Anche se l'art. 267 TFUE conferisce alla Corte una competenza generale, tuttavia varie disposizioni prevedono eccezioni o restrizioni a tale competenza. Trattasi in particolare degli artt. 275 e 276 TFUE, nonché dell'art. 10 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie del Trattato di Lisbona (GU 2008, C 115, pag. 322).
5. Poiché il procedimento pregiudiziale si basa sulla cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, sembra opportuno, al fine di assicurarne l'efficacia, fornire agli organi giurisdizionali nazionali le indicazioni seguenti.
6. Queste indicazioni pratiche, prive di qualsiasi valore vincolante, mirano ad orientare i giudici nazionali circa l'opportunità di procedere ad un rinvio pregiudiziale e, eventualmente, ad aiutarli a formulare e presentare le questioni sottoposte alla Corte.

Sul ruolo della Corte nell'ambito del procedimento pregiudiziale

7. Nell'ambito del procedimento pregiudiziale, il ruolo della Corte è quello di fornire un'interpretazione del diritto dell'Unione o di statuire sulla sua validità, e non di applicare tale diritto alla situazione di fatto che è alla base del procedimento dinanzi al giudice nazionale, ruolo che spetta a quest'ultimo. La Corte non è competente né a pronunciarsi su questioni di fatto sollevate nell'ambito della causa principale né a risolvere le divergenze di opinione in merito all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto nazionale.

8. La Corte si pronuncia sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione, cercando di dare una risposta utile per la definizione della controversia, ma spetta al giudice del rinvio trarne le conseguenze disapplicando eventualmente la norma nazionale di cui trattasi.

Sulla decisione di sottoporre una questione alla Corte

L'autore della questione

9. Nell'ambito dell'art. 267 TFUE, gli organi giurisdizionali degli Stati membri, qualora debbano statuire nell'ambito di un procedimento destinato a concludersi con una decisione di carattere giurisdizionale, possono in via di principio sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale⁽¹⁾. La nozione di organo giurisdizionale è interpretata dalla Corte quale nozione autonoma del diritto dell'Unione.

10. L'iniziativa di adire la Corte in via pregiudiziale spetta unicamente al giudice nazionale a prescindere dal fatto che le parti l'abbiano chiesto o meno.

Il rinvio per interpretazione

11. Ogni giudice interessato **può** sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione qualora lo ritenga necessario ai fini della soluzione di una controversia ad esso sottoposta.

12. Tuttavia, un giudice avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno è, **in via di principio, tenuto** a sottoporre alla Corte tale questione, salvo qualora esista già una giurisprudenza in materia (e il contesto eventualmente nuovo non sollevi alcun dubbio reale circa la possibilità di applicare tale giurisprudenza) o qualora non vi sia alcun dubbio quanto alla corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi.

13. Pertanto, un giudice avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso di diritto interno, può, in particolare quando ritiene di aver ricevuto sufficienti chiarimenti dalla giurisprudenza della Corte, decidere esso stesso circa l'esatta interpretazione del diritto dell'Unione e l'applicazione di quest'ultimo alla situazione di fatto che esso constata. Tuttavia, un rinvio pregiudiziale può risultare particolarmente utile, nella fase appropriata del procedimento, quando si tratta di una questione di interpretazione nuova che presenta un interesse generale per l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione nell'insieme degli Stati membri, o quando la giurisprudenza esistente non sembra potersi applicare ad un contesto di fatto inedito.

14. Spetta al giudice nazionale indicare perché l'interpretazione richiesta sia necessaria per pronunciare la sua sentenza.

Il rinvio per esame di validità

15. Anche se i giudici nazionali hanno la possibilità di respingere i motivi di invalidità dedotti dinanzi ad essi, spetta unicamente alla Corte dichiarare invalido un atto di un'istituzione, di un organo o di organismo dell'Unione.

16. Ogni giudice nazionale **deve** quindi sottoporre una questione alla Corte allorché nutre dubbi sulla validità di un simile atto, indicando i motivi per cui ritiene che detto atto possa essere viziato da invalidità.

⁽¹⁾ Conformemente all'art. 10, nn. 1-3, del protocollo n. 36, le attribuzioni della Corte di giustizia in ordine agli atti adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (GU 2007, C 306, pag. 1), ai sensi del titolo VI del TUE, nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, e non ulteriormente modificate, restano però invariate per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009). Durante tale periodo, atti del genere possono pertanto essere oggetto di un rinvio pregiudiziale solo da parte degli organi giurisdizionali degli Stati membri che hanno accettato la competenza della Corte, dato che ogni Stato membro determina se attribuire la facoltà di adire la Corte a tutti i propri organi giurisdizionali o riservarla a quelli che statuiscono in ultimo grado.

17. Tuttavia, il giudice nazionale, ove nutra gravi perplessità in ordine alla validità di un atto di un'istituzione, di un organo o di organismo dell'Unione sul quale è fondato un atto interno, può in via eccezionale sospendere temporaneamente l'applicazione di quest'ultimo o adottare ogni altro provvedimento provvisorio al riguardo. Egli è tenuto, in tal caso, a sottoporre la questione di validità alla Corte, indicando i motivi per i quali ritiene che detto atto sia invalido.

Quando sottoporre una questione pregiudiziale

18. Il giudice nazionale può indirizzare alla Corte una questione pregiudiziale non appena constati che una pronuncia sul punto o sui punti relativi all'interpretazione o alla validità è necessaria per emettere la sua decisione; essa è nella migliore posizione per valutare in quale fase del procedimento occorra sottoporre una tale questione.

19. È tuttavia auspicabile che la decisione di rinvio di una questione pregiudiziale venga presa in una fase del procedimento nella quale il giudice del rinvio sia in grado di definire l'ambito di fatto e di diritto del problema, affinché la Corte disponga di tutti gli elementi necessari per verificare, eventualmente, che il diritto dell'Unione si applica alla causa principale. Può anche risultare nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia che la questione pregiudiziale venga sottoposta a seguito del contraddittorio tra le parti.

Sulla forma del rinvio pregiudiziale

20. La decisione con la quale il giudice nazionale sottopone una questione pregiudiziale alla Corte può rivestire qualsiasi forma ammessa dal diritto nazionale per i provvedimenti interlocutori. Occorre tuttavia tenere in mente che è questo il documento che serve come base per il procedimento che si svolge dinanzi alla Corte e che quest'ultima deve poter disporre degli elementi che le consentano di fornire una soluzione utile al giudice nazionale. Inoltre, è solo la domanda di pronuncia pregiudiziale che viene notificata agli interessati legittimati a presentare osservazioni dinanzi alla Corte – in particolare gli Stati membri e le istituzioni – e che costituisce oggetto di una traduzione.

21. La necessità di tradurre la domanda richiede una redazione semplice, chiara e precisa, senza elementi superflui.

22. Una lunghezza che non supera una decina di pagine è spesso sufficiente per esporre il contesto di una domanda di pronuncia pregiudiziale in maniera adeguata. Pur rimanendo succinta, la decisione di rinvio deve tuttavia essere sufficientemente completa e contenere tutte le informazioni pertinenti in modo da consentire alla Corte, nonché agli interessati legittimati a presentare osservazioni, di intendere correttamente l'ambito di fatto e di diritto della controversia nel procedimento nazionale. In particolare, la decisione di rinvio deve:

- contenere una breve esposizione dell'oggetto della controversia, nonché dei fatti pertinenti quali sono stati constatati, o, quanto meno, chiarire le ipotesi di fatto sulle quali la questione pregiudiziale è basata;
- riportare il contenuto delle disposizioni nazionali che possono trovare applicazione ed identificare, eventualmente, la giurisprudenza nazionale pertinente, indicando ogni volta i riferimenti precisi (ad esempio, pagina di una Gazzetta ufficiale o di una determinata raccolta; eventualmente con riferimento su Internet);
- identificare con la maggiore precisione possibile le disposizioni di diritto dell'Unione pertinenti nella fattispecie;
- esplicitare i motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a sollevare questioni sull'interpretazione o la validità di talune disposizioni di diritto dell'Unione nonché il nesso che esso stabilisce tra queste disposizioni e la normativa nazionale che si applica alla causa principale;
- comprendere, eventualmente, una sintesi della parte essenziale degli argomenti pertinenti delle parti nella causa principale.

Per facilitarne la lettura e la possibilità di farvi riferimento, è utile che i vari punti o paragrafi della decisione di rinvio siano numerati.

23. Infine, il giudice del rinvio, se si ritiene in grado di farlo, può indicare succintamente il suo punto di vista sulla soluzione da dare alle questioni pregiudiziali sottoposte.

24. La o le questioni pregiudiziali stesse devono figurare in una parte distinta e chiaramente identificata della decisione di rinvio, di solito all'inizio o alla fine di questa. Esse devono essere comprensibili senza far riferimento alla motivazione della domanda, che fornirà tuttavia il contesto necessario per una valutazione adeguata.

Sugli effetti del rinvio pregiudiziale sul procedimento dinanzi al giudice nazionale

25. Nel corso del procedimento pregiudiziale, la Corte riprende, in linea di principio, i dati contenuti nella decisione di rinvio, ivi compresi i dati nominativi o di natura personale. Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio, qualora lo ritenga necessario, procedere esso stesso, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, a coprire con l'anonimato una o più persone coinvolte nella causa principale.

26. La proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale comporta la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte.

27. Tuttavia, il giudice nazionale rimane competente ad adottare provvedimenti cautelari, in particolare nell'ambito del rinvio per esame di validità (v. sopra punto 17).

Sulle spese ed il gratuito patrocinio

28. Il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte è gratuito e quest'ultima non statuisce sulla ripartizione delle spese tra le parti nella causa principale; spetta al giudice nazionale statuire a tal riguardo.

29. In caso di risorse insufficienti di una parte e qualora le norme nazionali lo consentano, il giudice del rinvio può concedere a tale parte un sussidio per coprire le spese, in particolare di rappresentanza, che essa deve sostenere dinanzi alla Corte. Quest'ultima può anch'essa concedere un tale sussidio qualora la parte in questione non fruisca già di un gratuito patrocinio a livello nazionale o qualora tale sussidio non copra, o copra solo in parte, le spese sostenute dinanzi alla Corte.

Sulla corrispondenza tra il giudice nazionale e la Corte

30. La decisione di rinvio e i documenti pertinenti (in particolare, se del caso, il fascicolo della causa, eventualmente sotto forma di copia) devono essere inviati direttamente alla Corte dal giudice nazionale mediante plico raccomandato (indirizzato alla «Cancelleria della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo», tel. +352 4303-1).

31. Fino alla pronuncia della decisione, la cancelleria della Corte resterà in contatto con il giudice nazionale al quale trasmetterà copia degli atti di procedura.

32. La Corte trasmetterà la sua decisione al giudice del rinvio. Sarebbe opportuno che il giudice nazionale informasse la Corte del seguito che sarà dato a tale decisione nella controversia nazionale ed eventualmente le inviasse la propria decisione finale.

II – Il procedimento pregiudiziale d'urgenza (PPU)

33. Questa parte della nota fornisce indicazioni pratiche in ordine al procedimento pregiudiziale d'urgenza applicabile ai rinvii concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale procedimento è disciplinato agli articoli 23 bis del protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU 2008, C 115, pag. 210) e 104 ter del regolamento di procedura della Corte. La possibilità di chiedere l'applicazione di tale procedimento si aggiunge a quella di chiedere l'applicazione del procedimento accelerato, alle condizioni previste dagli articoli 23 bis di detto protocollo e 104 bis del regolamento di procedura.

Sulle condizioni di applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza

34. Il procedimento pregiudiziale d'urgenza può essere applicato esclusivamente nei settori di cui al titolo V della parte terza del TFUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

35. L'applicazione di tale procedimento è decisa dalla Corte. In linea di principio, tale decisione è adottata solo sulla base di una domanda motivata del giudice del rinvio. In via eccezionale, la Corte può decidere d'ufficio di sottoporre un rinvio al procedimento pregiudiziale d'urgenza ove quest'ultimo sembri indispensabile.

36. Il procedimento pregiudiziale d'urgenza semplifica le varie fasi del procedimento dinanzi alla Corte, ma la sua applicazione comporta notevoli vincoli per quest'ultima nonché per le parti e gli altri interessati che partecipano al procedimento, in particolare gli Stati membri.

37. Il procedimento in questione può essere pertanto richiesto solo laddove sia assolutamente necessario che la Corte si pronunci sul rinvio nel più breve tempo possibile. Senza che in questa sede sia possibile elencare tassativamente tali situazioni, in particolare a motivo del carattere diversificato ed evolutivo delle norme dell'Unione che disciplinano lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un giudice nazionale potrebbe decidere di presentare una domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza in presenza, ad esempio, delle seguenti situazioni: nel caso, di cui all'art. 267, quarto comma, del TFUE, di una persona detenuta o privata della libertà, qualora la soluzione data alla questione sollevata sia determinante per valutare la situazione giuridica di tale persona, ovvero, in una controversia relativa alla potestà dei genitori o alla custodia dei figli, qualora la competenza del giudice adito in base al diritto dell'Unione dipenda dalla soluzione data alla questione pregiudiziale.

Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza

38. Per consentire alla Corte di decidere rapidamente se occorra applicare il procedimento pregiudiziale d'urgenza, la domanda deve esporre le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l'urgenza e, in particolare, i rischi in cui si incorrerebbe qualora il rinvio seguisse il corso del normale procedimento pregiudiziale.

39. Nei limiti del possibile, il giudice del rinvio precisa sinteticamente il suo punto di vista sulla soluzione da dare alla questione o alle questioni proposte. Tale precisazione agevola la presa di posizione delle parti e degli altri interessati che partecipano al procedimento, nonché la decisione della Corte, e contribuisce quindi alla celerità del procedimento.

40. La domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza deve essere presentata in una forma scevra di ambiguità, che consenta alla cancelleria della Corte di accertare immediatamente che il fascicolo deve essere trattato in maniera specifica. A questo scopo, il giudice del rinvio è invitato a inserire nella sua domanda una menzione dell'art. 104 ter del regolamento di procedura, facendola comparire in un punto chiaramente identificabile nel suo rinvio (ad esempio, nell'intestazione o con un atto giudiziario distinto). Eventualmente, una lettera di accompagnamento del giudice del rinvio può fare opportunamente menzione di detta domanda.

41. Per quanto riguarda la decisione di rinvio in quanto tale, il suo carattere sintetico è tanto più importante in una situazione d'urgenza in quanto contribuisce alla celerità del procedimento.

Sulle comunicazioni tra la Corte, i giudici nazionali e le parti

42. Ai fini delle comunicazioni con il giudice nazionale e con le parti in causa dinanzi a quest'ultimo, i giudici nazionali che presentano una domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza sono pregati di indicare l'indirizzo di posta elettronica, eventualmente il numero di fax, che la Corte potrà utilizzare, nonché gli indirizzi di posta elettronica, ed eventualmente i numeri di fax, delle parti in causa.

43. Una copia della decisione di rinvio firmata, unitamente alla domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza, può essere previamente spedita alla Corte per posta elettronica (ECJ-Registry@curia.europa.eu) o per fax (+352 43 37 66). La trattazione del rinvio e della domanda potrà iniziare sin dal ricevimento di tale copia. I documenti originali devono tuttavia essere trasmessi alla cancelleria della Corte nel più breve tempo possibile.

(2011/C 160/02)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 152 del 21.5.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 145 del 14.5.2011

GU C 139 del 7.5.2011

GU C 130 del 30.4.2011

GU C 120 del 16.4.2011

GU C 113 del 9.4.2011

GU C 103 del 2.4.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 aprile 2011 —
Commissione europea/Repubblica portoghese**

(Causa C-20/09) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Ricevibilità del ricorso — Libera circolazione dei capitali — Art. 56 CE — Art. 40 dell'accordo SEE — Titoli del debito pubblico — Trattamento fiscale preferenziale — Giustificazione — Lotta contro la frode fiscale — Lotta contro l'evasione fiscale)

(2011/C 160/03)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e A. Caeiros, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, C. Guerra Santos e J. Menezes Leitão, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 56 CE e 40 SEE — Titoli del debito pubblico — Trattamento fiscale preferenziale per i titoli emessi dallo Stato portoghese

Dispositivo

1) *La Repubblica portoghese, avendo previsto, nell'ambito del «regime excepcional de regularização tributária de elementos patrimoniais que não se encontram no território português em 31 de Dezembro de 2004» (regime straordinario di regolarizzazione fiscale dei beni patrimoniali che non si trovano nel territorio portoghese al 31 dicembre 2004), istituito dalla legge 29 luglio 2005, n. 39-A/2005, un trattamento fiscale preferenziale limitato ai titoli del debito pubblico emessi dallo Stato portoghese, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 CE e dell'art. 40 dell'accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo.*

2) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 82 del 4.4.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 aprile 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Rechtbank van koophandel Brussel — Belgio) —
Francesco Guarnieri & Cie/Vandevelde Eddy VOF**

(Causa C-291/09) ⁽¹⁾

(Libera circolazione delle merci — Art. 34 TFUE — Cautio judicatum solvi — Società di diritto monegasco — Art. 18, primo comma, TFUE)

(2011/C 160/04)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van koophandel Brussel

Parti

Ricorrente: Francesco Guarnieri & Cie

Convenuta: Vandevelde Eddy VOF

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van Koophandel te Brussel — Interpretazione degli artt. 28 CE, 29 CE e 30 CE — «Cautio judicatum solvi» — Eventuale violazione delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci

Dispositivo

L'art. 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la legislazione di uno Stato membro imponga il versamento di una cautio judicatum solvi a carico di una parte attrice di nazionalità monegasca, la quale abbia proposto dinanzi ad uno dei giudici civili dello Stato membro suddetto un'azione giudiziale nei confronti di un soggetto avente la nazionalità di questo Stato al fine di ottenere il pagamento delle fatture emesse per la fornitura di merci equiparate a merci comunitarie, mentre invece un simile onere non viene imposto ai soggetti aventi la nazionalità dello Stato membro in questione.

⁽¹⁾ GU C 267 del 7.11.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu — Romania) — Ioan Tatu/Statul român prin Ministerul Finanțelor și Economiei, Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului

(Causa C-402/09) ⁽¹⁾

(Imposizioni interne — Art. 110 TFUE — Tassa sull'inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli — Neutralità della tassa tra autoveicoli usati importati e veicoli similari già presenti sul mercato nazionale)

(2011/C 160/05)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrente: Ioan Tatu

Convenuti: Statul român prin Ministerul Finanțelor și Economiei, Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunalul Sibiu — Immatricolazione di veicoli usati precedentemente immatricolati in altri Stati membri — Normativa nazionale che subordina la prima immatricolazione di detti veicoli al pagamento di una tassa ambientale, mentre veicoli usati già presenti sul mercato nazionale sono esenti dal versamento di detta tassa in occasione di una nuova immatricolazione — Compatibilità della normativa nazionale con l'art. 90 CE — Ostacolo alla libera circolazione delle merci

Dispositivo

L'art. 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull'inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora tale misura tributaria sia strutturata in modo tale da disincentivare l'immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l'acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà e usura sul mercato nazionale.

⁽¹⁾ GU C 24 del 30.1.2010.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 aprile 2011 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

(Causa C-405/09) ⁽¹⁾

(Inadempimento da parte di uno Stato — Risorse proprie dell'Unione — Procedimenti diretti alla riscossione dei dazi all'importazione o all'esportazione — Ritardo nella constatazione delle risorse proprie afferenti a tali dazi)

(2011/C 160/06)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e M. Huttunen, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: A. Guimaraes-Purokoski e M. Pere, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentante: B. Klein, agente)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 6 e 9-11 dei regolamenti (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) nonché dell'art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Inosservanza, nel caso di recupero a posteriori, dei termini prescritti per la presa in considerazione e la constatazione delle risorse proprie comunitarie

Dispositivo

- 1) Applicando un procedimento amministrativo secondo cui le risorse proprie dell'Unione europea sono accertate solo dopo che al debitore del dazio è stato accordato un termine di almeno quattordici giorni per presentare le sue osservazioni e non rispettando i termini previsti per l'accredito delle suddette risorse, in occasione della riscossione ex post dei dazi, con la conseguenza di ritardarne il pagamento, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma degli artt. 2, 6 e 9-11 dei regolamenti (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, come modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1359, e (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, nonché dell'art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.

- 2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.
 3) La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 312 del 19.12.2009.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 7 aprile 2011
 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV**

(Causa C-153/10) (¹)

[Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale comunitario — Artt. 12, nn. 2 e 5, 217, n. 1, e 243 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Artt. 10 e 11 — Classificazione delle merci — Informazione tariffaria vincolante — Deduzione da parte di un operatore diverso dal titolare per lo stesso prodotto — Decisione dell'amministrazione nazionale delle dogane — Legittimo affidamento]

(2011/C 160/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 12, nn. 2 e 5, 217, n. 1, 243 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) e 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa taluni disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Classificazione delle merci — Reclamo contro una decisione adottata dalle autorità doganali relativa alla classificazione di un prodotto — Invocazione da parte del reclamante di un'informazione doganale vincolante emessa dalle autorità doganali di un altro Stato membro concernente un prodotto simile

Dispositivo

- 1) L'art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, nonché gli artt. 10 e 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento

n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 1996, n. 12/97, devono essere interpretati nel senso che colui che presenta le dichiarazioni doganali in proprio nome e per proprio conto non può avvalersi di un'informazione tariffaria vincolante di cui non sia titolare egli stesso, ma una società a cui è collegato e su incarico della quale ha presentato tali dichiarazioni.

- 2) Gli artt. 12, nn. 2 e 5, e 217, n. 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, nonché l'art. 11 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, in combinato disposto con l'art. 243 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di un procedimento di riscossione di dazi doganali, la parte interessata può contestare tale riscossione presentando, a titolo di prova, un'informazione tariffaria vincolante rilasciata per gli stessi prodotti in un altro Stato membro senza che tale informazione tariffaria vincolante possa produrre gli effetti giuridici ad essa relativi. Spetta tuttavia al giudice nazionale stabilire se le norme processuali pertinenti dello Stato membro interessato prevedano la possibilità di presentare tali mezzi di prova.
- 3) L'art. 12 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, e l'art. 10, n. 1, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, devono essere interpretati nel senso che una decisione nazionale che riconosca alle autorità nazionali la possibilità di riferirsi, ai fini della classificazione doganale di prodotti dichiarati, ad un'informazione tariffaria vincolante rilasciata ad un terzo per gli stessi prodotti, non può aver creato, in capo agli importatori, un legittimo affidamento nella possibilità di avvalersi di tale decisione.

(¹) GU C 179 del 3.7.2010.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 aprile 2011 —
 Commissione europea/Granducato di Lussemburgo**

(Causa C-305/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Trasporto ferroviario — Direttiva 2005/47/CE — Condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario — Accordo delle parti sociali settoriali a livello europeo — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2011/C 160/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Peere e M. van Beek, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Ricorso per inadempimento — Omessa adozione e/o comunicazione, entro i termini previsti, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative previste dalla direttiva del Consiglio 18 luglio 2005, 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario (GU L 195, pag. 15)

Dispositivo

1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 luglio 2005, 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(¹) GU C 234 del 28.8.2010.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 7 aprile 2011 —
Commissione europea/Irlanda**

(Causa C-431/10) (¹)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/85/CE —
Diritto d'asilo — Procedure ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato — Norme minime —
Trasposizione incompleta entro il termine impartito)**

(2011/C 160/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Condou-Durande e A.-A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentante: D. O'Hagan, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13)

Dispositivo

1) L'Irlanda, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie

per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 43 di tale direttiva.

2) L'Irlanda è condannata alle spese.

(¹) GU C 301 del 6.11.2010.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 marzo 2011 — M.J. Bakker, altra parte nel procedimento: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-106/11)

(2011/C 160/10)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: M.J. Bakker

Altra parte nel procedimento: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1) Se le norme di attribuzione di cui al Titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 (¹) siano applicabili, con l'effetto che viene designata la normativa olandese e pertanto possono essere imposti contributi in forza delle assicurazioni previdenziali olandesi, in un caso come quello in esame, in cui un lavoratore residente in Spagna, avente la cittadinanza olandese, è al servizio come marittimo di un datore di lavoro con sede nei Paesi Bassi, e svolge il suo lavoro a bordo di draghe che navigano al di fuori del territorio della Comunità battendo bandiera olandese, mentre egli, dal punto di vista della sola normativa olandese, non è affiliato al sistema olandese di previdenza sociale a causa del fatto che non abita nei Paesi Bassi.

2) In che misura sia rilevante in proposito il fatto che, nell'attuazione delle assicurazioni olandesi per la sicurezza dei lavoratori, si segue un orientamento in forza del quale i marittimi, in un caso come quello in esame, vengono considerati come assicurati dall'organo esecutivo, invocando il diritto comunitario.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).

Ricorso proposto il 3 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-109/11)

(2011/C 160/11)

*Lingua processuale: il ceco***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: K. Walterová e D. Triantafyllou, agenti)*Convenuta:* Repubblica ceca**Conclusioni della ricorrente**

— dichiarare che, consentendo a coloro che non sono soggetti passivi di essere membri di un raggruppamento ai fini dell'IVA, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli artt. 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾;

— condannare la Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva 2006/112/CE, si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. L'art. 11 della direttiva sull'imposta sul valore aggiunto dispone che, previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: il «comitato IVA»), ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

Secondo la Commissione la Repubblica ceca, ammettendo che coloro che non sono soggetti passivi possano essere membri di un raggruppamento ai fini dell'IVA ai sensi dell'art. 11 della direttiva 2006/112/CE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli artt. 9 e 11 della stessa direttiva.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 4 marzo 2011 — Minister van Financiën, altra parte nel procedimento: G. in 't Veld

(Causa C-110/11)

(2011/C 160/12)

*Lingua processuale: l'olandese***Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

Parti*Ricorrente:* Minister van Financiën*Altra parte nel procedimento:* G. in 't Veld**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se le norme di attribuzione di cui al Titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ siano applicabili, con l'effetto che viene designata la normativa olandese e pertanto possono essere imposti contributi in forza delle assicurazioni previdenziali olandesi, in un caso come quello in esame, in cui un lavoratore residente in Spagna, avente la cittadinanza olandese, è al servizio come marittimo di un datore di lavoro con sede nei Paesi Bassi, con applicazione del diritto del lavoro olandese, e svolge il suo lavoro a bordo di navi che navigano al di fuori del territorio della Comunità battendo bandiera delle Antille olandesi, mentre egli, dal punto di vista della sola normativa olandese, non è affiliato al sistema olandese di previdenza sociale a causa del fatto che non abita nei Paesi Bassi.
- 2) In che misura sia rilevante in proposito il fatto che, nell'attuazione delle assicurazioni olandesi per la sicurezza dei lavoratori, si segue un orientamento in forza del quale i marittimi, in un caso come quello in esame, vengono considerati come assicurati dall'organo esecutivo, invocando il diritto comunitario.
- 3) In che misura sia rilevante in proposito il fatto che le attività lavorative vengono incidentalmente svolte nelle acque territoriali di uno Stato membro o in un porto nel territorio di uno Stato membro.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).

Ricorso proposto l'8 marzo 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-122/11)

(2011/C 160/13)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuzschitz e G. Rozet, agenti)*Convenuto:* Regno del Belgio**Conclusioni della ricorrente**

— Constatare che il Regno del Belgio, avendo abrogato soltanto a partire dal 1 agosto 2004 la condizione di residenza, che si contrapponeva alla rivalutazione delle pensioni dei cittadini europei e del SEE, residenti al di fuori di un paese che avesse concluso con il Belgio un accordo di reciprocità, e non avendo soppresso la discriminazione da essi subita per tutto il periodo anteriore al 1 agosto 2004, in quanto privati di parte della loro pensione, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 4 e 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾, nonché degli artt. 18 e 45 TFUE che enunciano il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

— condannare Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione afferma che la normativa nazionale determina una discriminazione tra i cittadini degli altri Stati membri, nei limiti in cui impone esclusivamente a questi ultimi la condizione di residenza sul territorio di uno degli Stati membri o di un paese che ha concluso con il Belgio un accordo di reciprocità, per poter essere ammessi a beneficiare della rivalutazione della loro pensione con riferimento al periodo che va fino al 1° agosto 2004.

La Commissione asserisce, inoltre, che il citato regolamento (CE) n. 883/2004 non prevede più la condizione della residenza sul territorio di uno Stato membro per poter invocare il principio della parità di trattamento. Le persone interessate da detto regolamento potranno quindi chiedere l'applicazione del principio di cui trattasi pur risiedendo in uno Stato terzo. Lo Stato, quindi, non può più riservare la rivalutazione delle pensioni ai soli cittadini nazionali, ma deve concederle anche a quei pensionati che risiedono in uno Stato terzo.

Secondo la Commissione, infine, il legittimo affidamento, le difficoltà pratiche e l'impatto finanziario, che costituiscono le ragioni invocate dalle autorità belghe per giustificare l'impossibilità di applicazione retroattiva della legislazione, come modificata, non possono essere accolte.

⁽¹⁾ GU L 166, pag. 1, nonché rettifica in GU L 200, pag. 1.

Ricorso proposto il 25 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-145/11)

(2011/C 160/14)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: M. Šimerdová e A. Marghelis, agenti)*Convenuta:* Repubblica francese**Conclusioni**

— Dichiarare che, negando di convalidare due domande di autorizzazione di immissione in commercio dei medicinali veterinari CT-Line 15 % Premix e CT-Line 15 % Oral Powder nell'ambito della procedura decentralizzata prevista dalla direttiva 2001/82/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽¹⁾, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 32 e 33 di tale direttiva;

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Commissione sostiene che la citata direttiva 2001/82/CE non consente a uno Stato membro, nell'ambito della procedura decentralizzata, di procedere a una valutazione giuridica e scientifica di una domanda di autorizzazione. La fase di convalida servirebbe unicamente a verificare se il fascicolo presentato sia identico in tutti gli Stati membri, se sia completo e se comprenda l'elenco degli Stati membri interessati, conformemente ai requisiti previsti dall'art. 32, n. 1, della direttiva. La ricorrente addebita quindi alla convenuta di respingere le domande di autorizzazione adducendo, in particolare, motivi attinenti alla composizione del medicinale e alla sua forma farmaceutica, alla sua presunta incompatibilità con il diritto nazionale e agli eventuali rischi per la salute pubblica.

La Commissione rileva inoltre che, nella fase di convalida, gli Stati membri interessati dalla domanda di autorizzazione hanno l'obbligo di approvare la relazione di valutazione presentata dallo Stato membro di riferimento, ad eccezione del caso in cui facciano presente un eventuale rischio grave per la salute umana o degli animali o per l'ambiente, in conformità all'art. 33 della direttiva. Le autorità francesi non avrebbero però seguito la procedura prevista da tale articolo.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2011, 2001/82/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Repubblica d'Estonia) il 25 marzo 2011 — AS Pimix, in liquidazione/Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus; Põllumajandusministeerium

(Causa C-146/11)

(2011/C 160/15)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrente: AS Pimix, in liquidazione

Convenuti: Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus; Põllumajandusministeerium

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze 11 dicembre 2007, causa C-161/06, Skoma-Lux, Racc. pag. I-10841; 4 giugno 2009, causa C-560/07, Balbiino, Racc. pag. I-4447; e 29 ottobre 2009, causa C-140/08, Rakvere Lihakombinaat, Racc. pag. I-10533), occorra interpretare il combinato disposto dell'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'art. 58 dell'atto d'adesione nel senso che si può esigere che un singolo ottemperi all'obbligo di cui al regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972 (¹),
 - a) nonostante il fatto che, in data 1^o maggio 2004, detto regolamento non era stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
 - b) e che il legislatore dello Stato membro interessato non ha riportato, in un atto di diritto interno, la definizione dei prodotti agricoli prevista dal regolamento, ma si è limitato a rinviare all'art. 4, n. 5, di detto regolamento, che non era stato regolarmente pubblicato,
 - c) mentre il singolo ha soddisfatto uno degli obblighi risultanti da detto regolamento (ha dichiarato la scorta conformemente al codice applicabile alle merci) e non l'ha contestato,
 - d) ed egli è stato assoggettato ad imposta dall'autorità competente dello Stato membro in una data in cui il regolamento n. 1972/2003 era già stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- 2) Se dal combinato disposto dell'art. 58 dell'atto di adesione, dell'art. 297, n. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dal terzo «considerando» e dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 1972/2003 si possa desumere che lo Stato membro può imporre al singolo il pagamento di un prelievo sulle scorte eccedenti se, alla data 1^o maggio 2004, il regolamento n. 1972/2003 non

era stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ma, al momento della tassazione supplementare ad opera dell'autorità competente dello Stato membro, detto regolamento era già stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(¹) Regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea (GU L 293, pag. 3).

Ricorso proposto il 28 marzo 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-150/11)

(2011/C 160/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e A. Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che richiedendo, oltre alla produzione della carta di circolazione, la produzione del certificato di conformità di un veicolo ai fini del controllo tecnico preventivo all'immatricolazione di un veicolo precedentemente immatricolato in un altro Stato membro e assoggettando i veicoli precedentemente immatricolati in un altro Stato membro ad un controllo tecnico preventivo alla loro immatricolazione non tenendo conto dei risultati del controllo tecnico condotto in un altro Stato membro, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva del Consiglio del 29 aprile 1999, 1999/37/CE relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (¹) e dell'art. 34 sul Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione solleva due censure a sostegno del suo ricorso, vertenti sull'inosservanza dell'art. 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della direttiva 1999/37/CE da parte della normativa nazionale che, da un lato, richiede di produrre il certificato di conformità prima dell'immatricolazione di un veicolo precedentemente immatricolato in un altro Stato membro e, dall'altro, rifiuta di tenere conto dei risultati del controllo tecnico effettuato precedentemente in quest'altro Stato.

Con la sua prima censura, la Commissione imputa al convenuto di imporre in modo generale e sistematico un controllo tecnico preventivo all'immatricolazione dei veicoli usati precedentemente immatricolati in altri Stati membri, senza tener conto di eventuali controlli già effettuati in questi ultimi. Un siffatto controllo può scoraggiare taluni interessati a importare in Belgio veicoli usati precedentemente immatricolati in altri Stati membri e costituisce quindi un ostacolo alla libera circolazione delle merci, vietata dall'art. 34 TFUE.

Con la sua seconda censura, la Commissione rileva che, ai sensi della normativa nazionale, una domanda di immatricolazione non può essere convalidata in mancanza del certificato di controllo tecnico, che viene rilasciato dalle autorità belghe soltanto

a condizione di produrre il certificato di conformità, presentato oltre alla carta di circolazione rilasciata in un altro Stato membro. Una siffatta normativa è contraria all'art. 4 della direttiva 1999/37/CE e priva di contenuto il principio del riconoscimento delle carte di circolazione armonizzate rilasciate da altri Stati membri. Infatti, una misura del genere, benché applicabile indistintamente ai veicoli immatricolati in Belgio o in un altro Stato membro, incide maggiormente sui veicoli usati provenienti da un altro Stato membro, poiché, nella maggioranza degli Stati membri, il certificato di conformità non accompagna il veicolo.

(¹) GU L 138, pag. 57.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Far Eastern New Century/Consiglio

(Causa T-167/07) ⁽¹⁾

(«Dumping — Importazioni di polietilentereftalato originario di Taiwan — Determinazione del margine di dumping — Metodo di calcolo asimmetrico — Configurazione dei prezzi all'esportazione differente a seconda degli acquirenti e dei periodi — Margine di dumping la cui portata reale non può essere evidenziata dai metodi di calcolo simmetrici — Obbligo di motivazione»)

(2011/C 160/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Far Eastern New Century Corp., già Far Eastern Textile Ltd (Taipei, Taiwan) (rappresentante: avv. P. De Baere)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti dall'avv. G. Berrisch)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, in seguito H. van Vliet e M. França, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 22 febbraio 2007, n. 192, che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, della Thailandia e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 59, pag. 1)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Far Eastern New Century Corp. è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 170 del 21.7.2007.

Sentenza del Tribunale 14 aprile 2011 — Visa Europe e Visa International Service/Commissione

(Causa T-461/07) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato dei servizi di acquisizione delle transazioni effettuate mediante carte di credito o di debito ad addebito differito — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE — Restrizione della concorrenza — Concorrente potenziale — Ammende — Circostanze attenuanti — Termine ragionevole — Certezza del diritto — Diritti della difesa»)

(2011/C 160/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Visa Europe Ltd (Londra, Regno Unito) e Visa International Service (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente S. Morris, QC, H. Davies e A. Howard, barristers, V. Davies e H. Masters, solicitors, successivamente S. Morris e P. Scott, solicitor, A. Howard, V. Davies e C. Thomas, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Arbault, N. Khan e V. Bottka, successivamente N. Khan e V. Bottka, agenti)

Oggetto

In via principale, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 ottobre 2007, C(2007) 4471 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/D1/37.860 — Morgan Stanley/Visa International e Visa Europe) e, in subordine, la domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti mediante la suddetta decisione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Visa Europe Ltd e la Visa International Service sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 51 del 23.2.2008.

Sentenza del Tribunale 15 aprile 2011 — Repubblica Ceca/Commissione

(Causa T-465/08) ⁽¹⁾

(«Programma PHARE — “Fondi rotativi” ottenuti dalla Repubblica ceca — Rimborso delle somme versate — Decisione della Commissione di procedere al recupero mediante compensazione — Fondamento normativo — Ordinamenti giuridici diversi — Nozione di carattere certo e liquido del credito — Obbligo di motivazione»)

(2011/C 160/19)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica Ceca (rappresentante: M. Smolek, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. van Nuffel, F. Dintilhac e Z. Malůšková, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 agosto 2008, di procedere al recupero mediante compensazione delle somme dovute dalla Repubblica ceca nell'ambito dei «fondi rotativi» del programma PHARE.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica ceca è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 327 del 20.12.2008.

Sentenza del Tribunale 14 aprile 2011 — Lancôme/UAMI — Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS)

(Causa T-466/08) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario verbale ACNO FOCUS — Marchio nazionale denominativo anteriore FOCUS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Seria utilizzazione del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009)»]

(2011/C 160/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lancôme parfums e beauté & Cie (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e J. Pagenberg, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Focus Magazin Verlag GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: R. Schweizer e J. Berlinger, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 29 luglio 2008 (procedimento R 1796/2007-1), relativa al procedimento di opposizione Focus Magazin Verlag GmbH e Lancôme parfums et beauté & Cie

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Lancôme parfums et beauté & Cie è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 6 del 10.1.2009.

Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Germania/Commissione

(Causa T-576/08) ⁽¹⁾

[«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Esecuzione di forniture di derrate alimentari provenienti da scorte di intervento a favore degli indigenti — Regolamento (CE) n. 983/2008 — Piano d'attribuzione agli Stati membri di risorse da imputarsi all'esercizio 2009 per il programma di fornitura — Mobilitazioni sul mercato — Ricorso di annullamento»]

(2011/C 160/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente M. Lumma e B. Klein, successivamente M. Lumma, B. Klein, T. Henze e N. Graf Vitzthum, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e A. Szmytkowska, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, K. Petkovska, S. Johannesson e A. Engman, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: B. Plaza Cruz, agente); Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Cabouat, agenti); Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente I. Bruni, agente, successivamente P. Gentili, avvocato dello Stato); e Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Dowgielewicz, successivamente M. Szpunar, e infine M. Szpunar, B. Majczyna e M. Drwiecki, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione 3 ottobre 2008, n. 983, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2009 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (GU L 268, pag. 3).

Dispositivo

- 1) *L'art. 2 e l'allegato II del regolamento (CE) della Commissione 3 ottobre 2008, n. 983, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2009 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità, sono annullati.*
- 2) *L'annullamento dell'art. 2 e dell'allegato II del regolamento n. 983/2008 non pregiudica la validità degli stanziamenti già effettuati.*
- 3) *La Commissione europea è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Repubblica federale di Germania.*
- 4) *Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Polonia e il Regno di Svezia sosterranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 55 del 7.3.2009.

Sentenza del Tribunale 14 aprile 2011 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-70/09) ⁽¹⁾

[«FESR — Documento unico di programmazione per la regione Groningue-Drenthe — Decisione che riduce il contenuto finanziario e dispone il rimborso parziale delle somme versate — Obbligo di motivazione — Artt. 23, n. 1, e 24, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88»]

(2011/C 160/22)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. Noort, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e A. Steiblytè, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 11 dicembre 2008, C(2008) 8355, che riduce il contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), accordato per il documento unico di programmazione n. 97.07.13.003, rientrante nell'obiettivo n. 2, concernente la regione di Groningue-Drenthe, conformemente alla decisione della Commissione 26 maggio 1997, 97/711/CE

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 90 del 18.4.2009.

Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Tubesca/UAMI — Tubos del Mediterráneo (T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A.)

(Causa T-98/09) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A. — Marchi denominativo e internazionale figurativo anteriori TUBESCA — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2011/C 160/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tubesca (Ailly-sur-Noye, Francia) (rappresentanti: avv. F. Greffe,)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Tubos del Mediterráneo, SA (Sagunto, Spagna)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 17 dicembre 2008 (procedimento R 518/2008-4), relativa ad una procedura di opposizione tra la Tubesca e la Tubos del Mediterráneo, SA

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto
- 2) La Tubesca è condannata alle spese.

(¹) GU C 102 del 1°5.2009.

Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Deichmann/UAMI (Raffigurazione di un angolo circondato da una linea discontinua)

(Causa T-202/09) (¹)

[«Marchio comunitario — Registrazione internazionale designante la Comunità europea — Marchio figurativo raffigurante un angolo circondato da una linea discontinua — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2011/C 160/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deichmann SE, ex Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG (Essen, Germania) (rappresentante: avv. O. Rauscher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Weberndörfer, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 3 aprile 2009 (procedimento R 224/2007-4), concernente la registrazione internazionale che designa la Comunità europea di un marchio figurativo raffigurante un angolo circondato da una linea discontinua

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto;
- 2) La Deichmann SE è condannata alle spese.

(¹) GU C 180 del 1°8.2009.

Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Alder Capital/UAMI — Gimv Nederland (ALDER CAPITAL)

(Causa T-209/09) (¹)

[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo ALDER CAPITAL — Marchi Benelux denominativi anteriori Halder e Halder Investments — Marchio internazionale denominativo anteriore Halder — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 1, lett. b), e art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Uso effettivo del marchio — Art. 15 del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 15 del regolamento n. 207/2009]»]

(2011/C 160/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alder Capital Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e R. Manea, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Gimv Nederland BV (Gravenhage, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. van de Braak e S. Beelaard, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 20 febbraio 2009 (procedimento R 486/2008-2) relativo ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Halder Holdings BV e la Alder Capital Ltd

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Alder Capital Ltd è condannata alle spese, comprese quelle indispensabili sostenute dalla Gimv Nederland BV ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

(¹) GU C 180 del 1°8.2009.

Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — United States Polo Association/UAMI — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)

(Causa T-228/09) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo U.S. POLO ASSN — Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori POLO-POLO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2011/C 160/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: United States Polo Association (Lexington, Kentucky, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti P. Goldenbaum, I. Rohr e T. Melchert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Textiles CMG, SA (Onteniente, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 20 marzo 2009 (procedimento R 886/2008-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Textiles CMG, SA e la United States Polo Association

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto
- 2) La United States Polo Association è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 180 del 1^o.8.2009.

Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Safariland/UAMI — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

(Causa T-262/09) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esecuzione da parte dell'UAMI di una sentenza che annulla una decisione delle sue commissioni di ricorso — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Art. 63, n. 2, art. 65, n. 6, artt. 75 e 76 del regolamento n. 207/2009]**»]

(2011/C 160/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Safariland LLC, già Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Florida, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti R. Kunze e G. Würtenberger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: DEF-TEC Defense Technology GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti H. Daniel e O. Haleen, successivamente O. Haleen)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 4 maggio 2009 [procedimento R 493/2002-4 (II)], relativa ad un procedimento di opposizione tra la Defense Technology Corporation of America e la DEF-TEC Defense Technology GmbH

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Safariland LLC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla DEF-TEC Defense Technology GmbH.

⁽¹⁾ GU C 205 del 29.8.2009.

Sentenza del Tribunale 12 aprile 2011 — Fuller & Thaler Asset Management/UAMI (BEHAVIOURAL INDEXING e BEHAVIOURAL INDEX)

(Cause T-310/09 e T-383/09) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Domande di marchi comunitari denominativi BEHAVIOURAL INDEXING e BEHAVIOURAL INDEX — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2011/C 160/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fuller & Thaler Asset Management, Inc. (San Mateo, Stati Uniti) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Oggetto

Nella causa T-310/09, ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso allargata dell'UAMI 28 aprile 2009 (procedimento R 323/2008-G), avente ad oggetto una domanda di registrazione del segno denominativo BEHAVIOURAL INDEXING come marchio comunitario e, nella causa T-383/09, ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 11 giugno 2009 (procedimento R 138/2009-1), avente ad oggetto una domanda di registrazione del segno denominativo BEHAVIOURAL INDEX come marchio comunitario

Dispositivo

- 1) *Le cause T-310/09 e T-383/09 sono riunite ai fini della presente sentenza.*
- 2) *I ricorsi sono respinti.*
- 3) *La Fuller & Thaler Asset Management, Inc. è condannata, nelle cause T-310/09 e T-383/09, a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).*

(¹) GU C 244 del 10.10.2009.

Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/UAMI — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)

(Causa T-345/09) (¹)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PUERTA DE LABASTIDA — Marchio nazionale denominativo anteriore CASTILLO DE LABASTIDA — Marchi comunitari denominativi anteriori CASTILLO LABASTIDA — Impedimento relativo alla registrazione — Uso effettivo del marchio anteriore — Art. 42, nn. 2 e 3 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009»]

(2011/C 160/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL (Autol, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Grimau Muñoz e J. Villamor Muguerza)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Unión de Cosecheros de Labastida, S. Coop. Ltda (Labastida, Spagna) (rappresentanti: inizialmente, P. López Ronda, G. Macías Bonilla, successivamente F. Brandolini Kujman, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 28 maggio 2009 (procedimento R 1021/2008-1) relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Unión de Cosecheros de Labastida, S. Coop. Ltda e la Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL è condannata alle spese.*

(¹) GU C 256 del 24.10.2009.

Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Sociedad Agrícola Requiringua/UAMI — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA)

(Causa T-358/09) (¹)

[«Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo TORO DE PIEDRA — Marchio comunitario figurativo anteriore D. ORIGEN TORO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto di essere sentiti — Obbligo di motivazione — Art. 75 del regolamento n. 207/2009»]

(2011/C 160/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sociedad Agrícola Requiringua Ltda (Santiago, Cile) (rappresentanti: E. Vorbuchner, C. Ley e M. Heidelberg, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (Toro, Spagna)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 18 giugno 2009 (procedimento R 1117/2008-2), relativa ad una procedura di opposizione tra il Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro e la Sociedad Agrícola Requiringua Ltda

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto;*
- 2) *La Sociedad Agrícola Requiringua Ltda è condannata alle spese.*

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.

Sentenza del Tribunale 14 aprile 2011 — TTNB/UAMI — March Juan (Tila March)

(Causa T-433/09) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Tila March — Marchio nazionale figurativo anteriore CARMEN MARCH — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2011/C 160/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TTNB (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente J.-M. Moiroux, successivamente J.-M. Moiroux e C. Beudard, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Carmen March Juan (Madrid, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 20 agosto 2009 (procedimento R 1538/2008-2) relativo a un procedimento d'opposizione tra la sig. ra Carmen March Juan e la TTNB

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La TTNB è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 312 del 19.12.2009.

Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Smart Technologies/UAMI (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH)

(Causa T-523/09) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2011/C 160/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Smart Technologies (Calgary, Canada) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, T. Elias, barrister, e R. Harrison, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 29 settembre 2009 (procedimento R 554/2009-2) concernente una domanda di registrazione del segno denominativo WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH come marchio comunitario

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Smart Technologies ULC è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 51 del 27.2.2010.

Sentenza del Tribunale 12 aprile 2011 — Euro-Information/UAMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT)

(Causa T-28/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo EURO AUTOMATIC PAYMENT — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 7, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2011/C 160/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Euro-Information (Strasburgo) (rappresentante: avv. A. Grolée)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 11 novembre 2009 (procedimento R 635/2009-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo EURO AUTOMATIC PAYMENT quale marchio comunitario

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Euro-Information — Européenne de traitement de l'information è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 80 del 27.3.2010.

**Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Air France/UAMI
(Rappresentazione di un parallelogramma)**

(Causa T-159/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante un parallelogramma — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2011/C 160/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société Air France (Roissy-en-France, Francia) (rappresentante: avv. A. Grolée)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 27 gennaio 2010 (procedimento R 1018/2009-2), riguardante una domanda di registrazione di un segno rappresentante un parallelogramma come marchio comunitario

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Société Air France è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 161 del 19.6.2010.

**Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Zitro IP/UAMI —
Show Ball Informática (BINGO SHOWALL)**

(Causa T-179/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BINGO SHOWALL — Marchio comunitario figurativo anteriore SHOW BALL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2011/C 160/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Zitro IP Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. A. Canela Giménez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Show Ball Informática Ltda (San Paolo, Brasile)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 9 febbraio 2010 (procedimento R 666/2009-2), relativa ad un'opposizione tra la Zitro IP Sàrl e la Show Ball Informática Ltda

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Zitro IP Sàrl è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 161 del 19.6.2010.

**Ordinanza del presidente del Tribunale 18 marzo 2011 —
Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/
Commissione**

(Causa T-457/09 R)

[«**Procedimento sommario — Autorizzazione di un aiuto di Stato alla ristrutturazione di una banca — Abbandono di un ramo commerciale come compensazione — Urgenza — Ponderazione degli interessi**»]

(2011/C 160/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (Münster, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Rosenfeld e I. Liebach)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, B. Martenczuk e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 2, n. 1, interpretato in combinato disposto con i punti 5.4, 5.7 e 6.7 dell'allegato della decisione della Commissione 12 maggio 2009, C(2009) 3900 def. corr., nel caso C 43/2008 (ex N 390/2008), relativa all'aiuto di Stato che la Germania intende concedere per la ristrutturazione della WestLB AG, decisione letta in combinazione con la decisione della Commissione 21 dicembre 2010, C(2010) 9525 def., nei casi relativi agli aiuti di Stato MC 8/2009 e C 43/2009 — Germania — WestLB, nei limiti in cui ne discende l'obbligo di porre fine alle nuove operazione della Westdeutsche Immobilien Bank AG dopo il 15 febbraio 2011

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) L'ordinanza 31 gennaio 2011, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione (causa T-457/09 R), è revocata.

3) *Le istanze d'intervento della Westdeutsche ImmobilienBank AG, del Landschaftsverband Westfalen-Lippe, del Landschaftsverband Rheinland, della WestLB, del Land del Nord Reno-Westfalia e del Rheinischer Sparkassen- und Giroverband sono divenute prive di oggetto.*

4) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto il 25 marzo 2011 — Automobili Lamborghini/UAMI — Miura Martínez (Miura)

(Causa T-191/11)

(2011/C 160/37)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Automobili Lamborghini Holding SpA (Sant'Agata Bolognese, Italia) (rappresentante: avv. P. Kather)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Eduardo Miura Martínez (Sevilla, Spagna) e Antonio José Miura Martínez (Sevilla)

Conclusioni

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 gennaio 2001, nel procedimento R 161/2010-4;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «Miura» per prodotti e servizi di cui alle classi 12, 14, 18, 25 e 28.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Eduardo Miura Martínez e Antonio José Miura Martínez.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo internazionale e nazionale contenente l'elemento denominativo «MIURA» per prodotti e servizi di cui alle classi 12, 14, 24, 25 e 39, marchio denominativo nazionale «MIURA» per prodotti di cui alle classi 18 e 25, nonché la denominazione «MIURA» utilizzata nel commercio per l'allevamento dei tori.

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 42, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, nella parte in cui le parti intervenienti non avrebbero dimostrato l'utilizzazione dei marchi opposti e violazione dell'art. 75 del regolamento medesimo, in quanto la ri-

corrente non avrebbe potuto esprimersi sulle considerazioni sottese alla decisione, non essendole stato notificato il fondamento dei motivi di opposizione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 1° aprile 2011 — El Materi/Consiglio

(Causa T-200/11)

(2011/C 160/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fahd Mohamed Sakher Ben Mohamed El-Materi (Doha, Qatar) (rappresentanti: M. Lester, Barrister e G. Martin, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Annullare la decisione di esecuzione del Consiglio 4 febbraio 2011, 2011/79/PESC, che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 40), nonché il regolamento (UE) del Consiglio 4 febbraio 2011, n. 101, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 1), nei limiti in cui si applicano al ricorrente; e

— Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1) Primo motivo, secondo cui non è soddisfatto il criterio necessario per l'inclusione del ricorrente nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio 4 febbraio 2011, 2011/79/PESC, in quanto:

— l'unico fondamento ammissibile per l'inclusione del ricorrente nell'allegato stesso ricorrerebbe qualora risultasse soddisfatto il criterio di cui all'art. 1 della decisione del Consiglio 2011/72/PESC ⁽¹⁾, vale a dire che il ricorrente fosse una persona responsabile «di distrazione di fondi pubblici tunisini», ovvero fosse associato a una persona siffatta, dal momento che, come spiegato al secondo considerando, tali persone sono «coloro che privano il popolo tunisino dei benefici dello sviluppo sostenibile della sua economia e della sua società e compromettono lo sviluppo della democrazia nel paese».

2) Secondo motivo, secondo il quale il Consiglio ha violato i diritti della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente, in quanto:

— le misure restrittive non prevedono alcun procedimento per la comunicazione al ricorrente degli elementi probatori che hanno fondato la decisione di congelamento dei capitali o per consentirgli di pronunciarsi utilmente su tali elementi probatori;

— i motivi invocati nelle misure impugnate contengono una affermazione generica, non dimostrata e vaga, in ordine ad un'indagine giudiziaria;

— il Consiglio non ha fornito informazioni sufficienti a consentire al ricorrente di esprimere utilmente il suo punto di vista, il che non consente ad un giudice di valutare la fondatezza della decisione e della valutazione svolta del Consiglio, né il carattere irrefutabile delle prove su cui esse si basano.

3) Terzo motivo, basato sul fatto che il Consiglio ha omesso di motivare adeguatamente l'inclusione del ricorrente nell'ambito delle misure contestate, in violazione del suo obbligo di esporre chiaramente le ragioni specifiche e concrete che giustificano la sua decisione, ivi comprese le ragioni individuali e specifiche che l'hanno condotto a ritenere che il ricorrente fosse responsabile della distrazione di fondi pubblici tunisini.

4) Quarta motivo, basato sul fatto che il Consiglio ha violato, senza giustificazione e in maniera sproporzionata, il diritto di proprietà della ricorrente, nonché la sua libertà di esercitare il commercio e l'industria, in quanto:

— le misure di congelamento dei capitali hanno un'incidenza rilevante e duratura sui suoi diritti fondamentali;

— la loro applicazione al ricorrente non è giustificata, e

— il Consiglio non ha dimostrato che un completo congelamento dei capitali fosse la modalità meno vincolante per ottenere tale obiettivo, né che il pregiudizio assai grave cagionato al ricorrente fosse giustificato e proporzionato.

5) Quinto motivo, basato sul fatto che il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione nel decidere di applicare tali misure restrittive al ricorrente, in quanto sembrerebbe che il Consiglio non abbia effettuato alcuna valutazione in ordine a quest'ultimo o, anche qualora una simile valutazione fosse stata effettuata, il Consiglio è incorso in un errore nel concludere che esistesse una giustificazione per applicare al ricorrente le misure restrittive.

(¹) Decisione del Consiglio 31 gennaio 2011, 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 62).

Ricorso proposto il 4 aprile 2011 — Si.mobil/Commissione

(Causa T-201/11)

(2011/C 160/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d (Lubiana, Repubblica di Slovenia) (rappresentanti: P. Alexiadis e E. Sependa, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione europea 24 gennaio 2011, C(2011) 355 def., caso COMP/39.707 — Si.mobil/Mobitel; e

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 TFEU, l'annullamento della decisione della Commissione europea 24 gennaio 2011, C(2011) 355 def., caso COMP/39.707 — Si.mobil/Mobitel, recante rigetto della denuncia depositata, ai sensi dell'art. 102 TFUE, il 14 agosto 2009, per le presunte pratiche abusive della Mobitel ai livelli funzionali della concorrenza al dettaglio e all'ingrosso in diversi mercati della telefonia mobile.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1) Primo motivo, vertente sull'applicazione manifestamente erronea da parte della Commissione delle regole sull'attribuzione della competenza previste dal regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (¹) e dalla comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU 2004 C 101, pag. 43), in quanto:

— nell'adottare la decisione contestata, la Commissione non avrebbe assicurato un'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, senza con ciò tener conto dei precetti imperativi di ordine pubblico che prevalgono sul regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, delle regole — che la stessa Commissione si è imposta — contenute nella sua comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, nonché della giurisprudenza pertinente;

— la Commissione è venuta meno ai suoi obblighi derivanti dalla comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, in quanto essa non è intervenuta allorché un'«*autorità nazionale garante della concorrenza [ha prolungato] indebitamente il procedimento*», come è accaduto quando il termine di due anni impartito dalla normativa slovena è scaduto senza che l'autorità nazionale garante della concorrenza abbia presentato una comunicazione degli addebiti definitiva. Inoltre, la Commissione non ha tenuto conto di prove schiaccianti che dimostravano che essa è l'autorità «*più idonea*» a pronunciarsi sulla controversia in questione. In tali circostanze, è altamente improbabile che l'autorità garante della concorrenza slovena sia «*in grado di far cessare l'infrazione*» in tempi e modi ragionevoli. Al contrario, nel presente caso, è giocoforza rilevare che le «*disposizioni comunitarie (...) possono essere meglio applicate dalla Commissione*».

2) Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore manifesto applicando la ponderazione sancita dalla giurisprudenza relativa alla causa *Automec* ⁽²⁾, in quanto:

— la ricorrente ritiene che la discrezionalità che la sentenza *Automec* lascia alla Commissione nel dichiararsi o meno competente non sia assoluta. A tal riguardo, la ricorrente ha presentato un'ampia quantità di prove dimostranti l'esistenza di un «*interesse comunitario*» nell'esercizio da parte della Commissione della competenza relativa alle denunce della Si.mobil, che la Commissione ha indebitamente trascurato. Inoltre, la Commissione si sarebbe discostata dai propri Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti (GU 2009 C 45, pag. 7), in quanto entrambi i tipi di infrazione al diritto della concorrenza (compressione dei margini e prezzo predatorio) che riguardano la ricorrente sono previsti nel succitato documento come una priorità per la Commissione. Infine, ci sarebbe un interesse crescente a chiarire le modalità di applicazione di tali regole da parte della Commissione, in particolare nel settore della telefonia mobile nel quale mancano ancora precedenti giurisprudenziali.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-24/90, *Automec/Commissione* (Racc. pag. II-2223).

Ricorso proposto il 4 aprile 2011 — Aeroporia Aigaiou Aeroporiki e Marfin Investment Group Symmeotochon/Commissione

(Causa T-202/11)

(2011/C 160/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Aeroporia Aigaiou Aeroporiki AE (Atene, Grecia) e Marfin Investment Group Symmeotochon AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: A. Ryan, Solicitor, G. Bushell, Solicitor, P. Stamou e I. Dryllerakis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— Annullare la decisione della Commissione europea 26 gennaio 2011, n. C(2011) 316 nel caso COMP/M.5830, relativa al progetto di fusione tra la Aegean Airlines S.A. e la Olympic Air S.A., la Olympic Handling S.A. e la Olympic Engineering S.A., conformemente al regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004 ⁽¹⁾ e

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali e/o su un errore manifesto di valutazione in sede di definizione del mercato per i soli passeggeri che scelgono i voli sulla base degli orari («*time-sensitive*»), atteso che:

— la Commissione ricorre alla gestione dei ricavi o alla tariffazione come base di definizione di un mercato per passeggeri «*time-sensitive*», il che non è mai stato oggetto di discussione durante il procedimento amministrativo;

— la decisione non può essere basata su una nozione di mercato che comprende i soli passeggeri «*time-sensitive*», dato che tale nozione non è sostenuta da alcuna dottrina economica prevalente ed è contraddetta dallo stesso fascicolo della Commissione.

2) Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione allorché si conclude che i vettori marittimi rappresentano solo un «*vincolo concorrenziale limitato*» rispetto ai vettori aerei su otto tratte, atteso che:

— la prova menzionata dalla Commissione a sostegno delle sue conclusioni è altamente selettiva, viola tutte le regole probatorie e non dispone di alcuna efficacia scientifica o empirica. Inoltre, tale prova, se letta obiettivamente, depone in realtà a favore della conclusione opposta, e cioè che i vettori marittimi rappresentano effettivamente un concreto vincolo concorrenziale per i passeggeri «*time-sensitive*» e non su tali otto tratte.

3) Terzo motivo, vertente sul difetto di motivazione e/o sull'errore in diritto e/o sul manifesto errore di valutazione allorché si conclude che vi sarebbe un significativo impedimento alla concorrenza effettiva dovuto all'eliminazione dello stretto rapporto concorrenziale tra la Aegean e la Olympic, atteso che:

— la decisione omette di esporre precisamente in cosa consista la minaccia e

— la Commissione omette di dimostrare in modo coerente e univoco che i passeggeri di una delle ricorrenti non passerebbero al trasporto marittimo nel caso di un aumento del 5-10 % delle tariffe aeree, il che costituirebbe il problema rilevante.

4) Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e/o su un errore di diritto allorché si conclude che vi sarebbero barriere all'ingresso che renderebbero improbabili gli ingressi successivi alla fusione, atteso che:

— la Commissione ha svolto il test legale errato, che esige piani di ingresso prima della fusione definiti e sostanziali; tale test è di impossibile soluzione;

— la valutazione dei fatti effettuata dalla Commissione è viziata, in quanto basata su prove altamente selettive, e omette completamente di svolgere un'indagine diligente.

5) Quinto motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali e/o su un errore manifesto di valutazione in sede di analisi degli argomenti, atteso che:

— per quanto riguarda gli argomenti della Aegean, le conclusioni della decisione riposano interamente su una violazione dei diritti della difesa: malgrado ampie allegazioni da parte delle ricorrenti, la Commissione ha ommesso di discutere gli argomenti della Aegean durante il procedimento amministrativo e ha manifestato le proprie opinioni per la prima volta nella decisione; inoltre, la valutazione della Commissione è errata, in quanto basata esclusivamente su analisi svolte ex post;

— per quanto riguarda gli argomenti della Olympic, l'analisi della Commissione si limita a criticare il modello proposto dalla Marfin e omette di condurre una propria valutazione ex ante, essenzialmente perché non va oltre la stagione IATA dell'estate 2009; inoltre, le sue conclusioni sono mere affermazioni non fondate su alcun dato.

6) Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali delle ricorrenti, atteso che:

— il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione non ha soddisfatto gli standard di lealtà amministrativa derivanti dal diritto ad un equo processo sancito

dall'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e il dovere di buona amministrazione previsto all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; la Commissione è venuta meno al suo obbligo di indagare diligentemente, rovesciando in tal modo sulle ricorrenti l'onere della prova.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).

Ricorso proposto il 4 aprile 2011 — Spagna/Commissione

(Causa T-204/11)

(2011/C 160/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Annullare il regolamento (UE) della Commissione 10 gennaio 2011, n. 15, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi, e

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il regolamento impugnato la Commissione ha deciso di imporre il metodo di cromatografia liquida-spettrometria di massa (LC-MS/MS) come metodo di riferimento per la rilevazione di tossine lipofile marine, sostituendo il metodo di biotest sui topi.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 168 TFUE e del principio di proporzionalità che deve informare l'adozione di decisioni da parte delle istituzioni dell'Unione.

— Al riguardo si afferma che il nuovo metodo di riferimento stabilito per la rilevazione di tossine lipofile non risulta, per la tutela della salute pubblica, più vantaggioso di quello del biotest sui topi.

-
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità
- Al riguardo si afferma che la Commissione, nell'adottare la decisione di sostituire il biotest sui topi con il metodo LC-MS/MS quale metodo di riferimento per la rilevazione di tossine lipofile, non ha valutato tutti i dati e le circostanze rilevanti della situazione che intendeva disciplinare, non avendo preso in considerazione l'impatto economico che detta modifica avrebbe sul settore produttivo interessato.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla mancata considerazione del principio del legittimo affidamento.
- Secondo lo Stato ricorrente i produttori di molluschi bivalvi vivi potevano fare affidamento sulla circostanza che la Commissione non avrebbe autorizzato la sostituzione del biotest sui topi quale metodo di riferimento per la rilevazione di tossine lipofile finché non si fossero realizzate le condizioni stabilite al n. 4 della lett. B) del capitolo III dell'allegato III del regolamento n. 2074/2005, nella sua versione originaria.
-

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 24 marzo 2011 — Canga Fano/Consiglio

(Causa F-104/09) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2009 — Decisione di non promozione — Esame comparativo dei meriti — Errore manifesto di valutazione — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

(2011/C 160/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Diego Canga Fano (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e K. Zieleskiewicz, agenti)

Oggetto

L'annullamento della decisione del convenuto di non includere il ricorrente nell'elenco dei promossi al grado AD 13 a titolo dell'esercizio di promozione 2009

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Canga Fano supporterà tutte le spese.

⁽¹⁾ GU C 37 del 13.2.2010, pag. 51.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 13 aprile 2011 — Vakalis/Commissione

(Causa F-38/10) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Pensione — Trasferimento dei diritti a pensione maturati in Grecia verso il regime pensionistico dei funzionari dell'Unione — Calcolo dell'abbuono — Eccezione di illegittimità delle DGE degli artt. 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto — Principio della parità di trattamento — Principio di neutralità dell'euro)

(2011/C 160/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vakalis (Luvinate, Italia) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione dell'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali che stabilisce i diritti a pensione del ricorrente nell'ambito del loro trasferimento verso il regime dell'Unione

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto, in parte in quanto irricevibile e in parte in quanto infondato.
- 2) La Commissione europea supporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese del sig. Vakalis.
- 3) Il sig. Vakalis supporterà la metà delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 209 del 31.7.10, pag. 54.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 4 aprile 2011 — AO/Commissione

(Causa F-45/10) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Sanzione disciplinare — Destituzione — Art. 35, nn. 1, lett. d), e 2, lett. a), del regolamento di procedura — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

(2011/C 160/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AO (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. M. Scherber)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullare la decisione della Commissione CMS 07/046 recante destituzione del ricorrente senza riduzione della pensione con efficacia a decorrere dal 15 agosto 2009 e di annullare tutte le decisioni adottate nei confronti del ricorrente nel periodo compreso tra il settembre 2003 e la sua destituzione, nonché, dall'altro, una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.*

2) *Il ricorrente sopporterà la totalità delle spese.*

(¹) GU C 221 del 14.8.10, pag. 60.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 31 marzo 2011 — M/Agenzia europea per i medicinali (EMA)

(Causa F-23/07 RENV-RX) (¹)

(2011/C 160/45)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, in seguito ad una composizione amichevole della controversia.

(¹) GU C 117 del 26.5.07, pag. 35.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

